



Città di Arese
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO
COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 09/02/2026

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - premessa
- Art. 2 - normativa di riferimento e principi
- Art. 3 - finalità del sistema di videosorveglianza
- Art. 4 - definizioni
- Art. 5 - ambito di applicazione
- Art. 6 - caratteristiche tecniche degli impianti

CAPO II - SOGGETTI

- Art. 7 - titolare e designato
- Art. 8 - nomina degli autorizzati
- Art. 9 - responsabili del trattamento dei dati
- Art. 10 - contitolari del trattamento dei dati

CAPO III - MODALITA' DI TRATTAMENTO

- Art. 11 - posizionamento ed utilizzo dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 12 - accesso ai sistemi di videosorveglianza
- Art. 13 - modalità di raccolta e di trattamento dei dati
- Art. 14 - conservazione e custodia delle immagini
- Art. 15 - accesso ai dati
- Art. 16 - misure di sicurezza

CAPO IV - SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

- Art. 17 - videosorveglianza in luoghi di lavoro
- Art. 18 - accertamenti di illeciti e indagini di organi di polizia e dell'autorità giudiziaria
- Art. 19 - sicurezza urbana e monitoraggio del traffico
- Art. 20 - rilevazione di violazioni al codice della strada
- Art. 21 - immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici
- Art. 22 - videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti
- Art. 23 - istituti scolastici
- Art. 24 - luoghi di culto e di sepoltura
- Art. 25 - sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato
- Art. 26 - videosorveglianza per la sicurezza integrata

CAPO V - GESTIONE DELL'INFORMATIVA

- Art. 27 - informativa ai cittadini
- Art. 28 - informativa dash cam
- Art. 29 - informativa body cam
- Art. 30 - informativa telecamere mobili

CAPO VI - ESERCIZIO DEI DIRITTI

- Art. 31 - diritti dell'interessato
- Art. 32 - mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale
- Art. 33 - diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

CAPO VII - DPIA E NOTIFICA

Art. 34 - valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Art. 35 - procedura di data breach

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - norma di rinvio

Art. 37 - disposizioni attuative

Art. 38 - entrata in vigore e modifiche

Art. 39 - pubblicità del regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

Le immagini aventi ad oggetto persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto alle quali si riferiscono, costituiscono "dato personale".

L'attività di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali poiché incide sul diritto di riservatezza delle persone fisiche che sono eventualmente presenti nell'area sottoposta alle telecamere.

Il presente Regolamento Comunale garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato tramite il sistema di videosorveglianza installato ed utilizzato dal Comune di Arese, si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli individui.

In particolare, il regolamento:

- a) individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza comunale;
- b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
- c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di tale sistema.

Art. 2 - Normativa di riferimento e principi

L'attivazione di un impianto di videosorveglianza avviene in stretta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dalla seguente normativa:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 2018 n. 101;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Le Linee guida del comitato europeo per la protezione dei dati personali 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
- Provvedimento del Garante della Privacy n. 467 del 11 ottobre 2018 recante: "Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679;

- D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

- D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";

- La L. 20 maggio 1970 n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro enorme sul collocamento" (Statuto dei Lavoratori) che all'art. 4 prevede che se dagli impianti e dalle apparecchiature "può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori", le stesse possono essere installate soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali.

In particolare, l'attività di videosorveglianza si fonda sui principi previsti dall'art. 5 GDPR, quali:

- **principio di liceità:** Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati, perché l'attività è aderente alle funzioni strettamente istituzionali;

- **principio di necessità:** in applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo o eccessivo nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

- **principio di finalità:** i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura aggiuntiva, volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana, determinando a priori gli intenti di specifica competenza che si intendono perseguire, e che saranno oggetto di appropriata informativa per il pubblico.

La raccolta e l'uso delle immagini devono, inoltre, essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la

necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

L'utilizzo di impianti di videosorveglianza e con essi l'accessibilità ad immagini e dati, attraverso la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale, rappresenta pertanto uno strumento efficace di prevenzione e razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale.

Art. 3 - Finalità del sistema di videosorveglianza

1. Gli obiettivi che il Comune di Arese intende perseguire con l'adozione di impianti di videosorveglianza sono quelli rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare da:

- D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (delega delle funzioni);
- Legge 7 marzo 1986 n. 65, (legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale);
- Statuto comunale e dai Regolamenti comunali;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59);
- Legge Regione Lombardia 1 aprile 2015, n. 6 ("Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana");
- Patto per la sicurezza tra il Ministero dell'Interno e ANCI", sottoscritto il 20 marzo 2007
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Circolari del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2 marzo 2012.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'art.1, comma 439, che conferisce al Ministro dell'Interno e, per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli Enti locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto e di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;
- Decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- Patto per l'attuazione della sicurezza urbana tra Il Prefetto di Milano e Il Sindaco del

L'impianto di videosorveglianza del Comune, è principalmente finalizzato a garantire la sicurezza urbana che, l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il *"bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."*

E' stato siglato un patto tra la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo e il Comune di Arese che, nel rispetto delle reciproche competenze, adottano strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità e favorendo così l'impiego delle Forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio.

Il sistema di videosorveglianza, attivato dall'Amministrazione, è finalizzato, infatti, a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) identificare gli itinerari di afflusso e deflusso di veicoli o evacuazione dei cittadini, ai fini del Piano di Protezione Civile Comunale;
- e) monitorare il traffico anche mediante utilizzo di telecamere che permettano il trattamento automatizzato del rilevamento delle targhe, con conseguente verifica presso i servizi web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se il veicolo risulta rubato, in possesso di regolare copertura assicurativa o revisione periodica, la cui base giuridica si individua in quanto disposto dagli artt. 80 e 193 del Codice della Strada; l'attività di monitoraggio può servire anche alla predisposizione di Piani del Traffico nonché per l'attuazione di eventuali deviazioni in caso di necessità dovute ad anomalie;
- f) identificare luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- g) alla rilevazione delle vie di maggiore intensità di traffico, i tempi di attesa dei servizi pubblici e quant'altro utile all'informazione sulla viabilità;
- h) ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;
- i) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- l) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;

- m) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- n) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- o) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.
- p) controllare gli accessi veicolari alla struttura dell'Ente;

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) DATO PERSONALE: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni e immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza.
- b) TRATTAMENTO: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) BANCA DATI: complesso di dati personali, formatosi presso la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e/o i mezzi di trasporto;

- d) **TITOLARE DEL TRATTAMENTO**: persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Il Titolare delle attività di videosorveglianza è il Comune di Arese, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) **DESIGNATO**: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare del trattamento e preposto del medesimo al trattamento di dati personali;
- f) **RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI**: la persona nominata come responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del GDPR;
- g) **RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**: la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento;
- h) **AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO**: la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento.
- i) **INTERESSATO**: la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- l) «**TERZO**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- m) «**VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- n) **COMUNICAZIONE**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) **DIFFUSIONE**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- p) **DATO ANONIMO**: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- q) **GDPR**: il Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali";
- r) **GARANTE PRIVACY**: l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali (immagini e video), realizzato mediante impianti per la videosorveglianza collegati alla Centrale

Operativa del Corpo di Polizia Locale, attivati nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Arese, in stabili comunali e pubblici uffici. I dati personali di cui sopra sono riferiti ai soggetti che transitano nelle aree urbane ed extraurbane riferibili all'Ente e ai dipendenti pubblici che prestano la loro attività lavorative presso gli edifici del Comune di Arese.

In ragione delle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza, possono essere istituite più centrali di controllo. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito server. I monitor sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate. Presso la centrale di controllo è possibile visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere, ingrandirle e brandeggiare (in orizzontale e verticale). Ove, per motivi tecnici, non fosse possibile far pervenire il segnale video direttamente nella centrale di controllo, i video acquisiti e memorizzati presso le unità di ripresa saranno prelevati con strumenti informatici dedicati per poi essere visionati su monitor ovvero registrati su apposito server, presso la centrale di controllo.

L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento quando la centrale di controllo non sia presidiata, oppure nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione oculare dell'addetto alla centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi altra ragione.

L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di stretta necessità.

I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sono custoditi presso la centrale di controllo in maniera protetta, limitatamente alla tecnologia in uso, in server dedicati e su reti informatiche non liberamente accessibili.

Art. 6 - Caratteristiche tecniche degli impianti

1. Il Comune di Arese adotta sistemi di videosorveglianza basati su tecnologie miste; in particolare i sistemi utilizzano telecamere per riprese in bianco/nero o a colori, eventualmente dotate di brandeggio e di zoom ottico programmabili, collegate ad un centro di gestione ed archiviazione, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini.

In generale i sistemi di telecamere installate riprendono staticamente un luogo ma potrebbero anche prevedere l'utilizzo di sistemi intelligenti che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli, nel rispetto dei principi e delle regole anche procedurali prescritte dalla legge.

2. Nel dettaglio gli impianti prevedono:

- Telecamere per riprese a circuito chiuso con registrazione in locale su nastro magnetico o su supporto informatico;

- Telecamere collegate via modem alla Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale, attivate da sensori volumetrici posti a protezione di stabili comunali, ad integrazione dei sistemi anti- intrusione. Nel caso di attivazione a seguito di fatto illecito, le immagini riprese dalle telecamere, sono registrate su supporto informatico; il sistema è a circuito chiuso ed il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.
- Telecamere collegate via cavo ad una unità di controllo, a sua volta collegata alla LAN comunale, attraverso la quale le immagini riprese dalle telecamere giungono alla Centrale Operativa del Comando della Polizia Locale. L'elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati. Può essere connesso ad altra periferica installata presso organi di polizia giudiziaria.
- Telecamere collegate via cavo ad una unità di controllo a sua volta collegata alla Centrale Operativa del Comando della Polizia Locale attraverso un sistema wireless.
- Body Cam. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio di Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili). In seguito ad una analisi del trattamento di dati personali in oggetto e a seguito dell'utilizzo da parte degli agenti di Polizia Locale di dispositivi mobili di videoregistrazione si è ritenuto opportuno procedere nel coinvolgere le rappresentanze sindacali, al fine di ottenere un accordo che legittimi l'utilizzo dei dispositivi indossabili nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300). Stante il fatto che le finalità di sicurezza urbana, tutela della sicurezza del lavoro e del patrimonio suggeriscono una tipologia di attività differenti da quelle contemplate nella Direttiva UE 2016/680 e nel D. lgs. 51/2018, un trattamento che mira a finalità strettamente di tutela della sicurezza urbana e del degrado, inteso come insieme di quei comportamenti illeciti (amministrativi), deve soddisfare la sola normativa generale contenuta nel GDPR in quanto l'accertamento di reati sarà esclusivamente eventuale e incidentale, rispetto all'uso "ordinario" in ambito di accertamento rigorosamente amministrativo oltretutto di tutela dell'incolumità del lavoratore e del patrimonio aziendale. Di conseguenza il trattamento può prescindere da un abituale impiego per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Tuttavia, non è esclusa l'utilizzabilità anche in ambito penale qualora, in via straordinaria le riprese dovessero riguardare comportamenti che trascendono nel penalmente rilevante in modo del tutto non preventivabile.

Il Comune ha identificato un apposito disciplinare relativo all'uso consentito delle «*body cam*», con il quale individuare le condizioni nelle quali potranno essere attivati i dispositivi (prevedibile concreto pericolo di danni a persone e cose) nonché i casi in cui l'attivazione

non è consentita. Inoltre dovranno essere chiaramente indicate le modalità di utilizzo dei dispositivi stessi, con particolare riferimento alla necessità di adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere (anche) vittime di reati, testimoni, minori di età o possano riprendere luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza. Con il regolamento interno il Titolare ha fornito specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati a trattare le immagini registrate tramite le body-cam.

Per gli operatori di polizia locale a cui vengono affidate le body-cam per motivi di servizio spetta la decisione se attivare il dispositivo, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. L'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione; tale avviso deve emergere nel contenuto delle immagini registrate. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale Responsabile di turno o ad altro soggetto preposto, specificatamente autorizzato dal Comandante, il quale provvederà a riversare le immagini su supporto di memoria.

Gli operatori autorizzati, muniti di specifiche credenziali, sono soggetti autorizzati a verificare che le immagini raccolte siano relative a fatti effettivamente rilevanti rispetto alle finalità perseguite; è necessario che la conservazione delle stesse sia disposta solo previa verifica da parte di soggetti autorizzati della rilevanza delle immagini raccolte rispetto alle finalità perseguite. Le operazioni di accesso ed estrazione dei dati raccolti effettuate dai soggetti a ciò specificamente autorizzati devono essere tracciate. È necessario predisporre misure affinché gli operatori che hanno in dotazione i dispositivi non possano effettuare operazioni di modifica, cancellazione e duplicazione delle immagini raccolte. Le registrazioni video devono essere conservate in forma cifrata, con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati. Una volta decorso il tempo di conservazione previsto le registrazioni devono essere cancellate irreversibilmente utilizzando meccanismi di cancellazione automatica.

- Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio). I veicoli della polizia locale possono essere dotati di Dash Cam in conformità delle indicazioni dettate dall'Autorità Garante, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è orientato al perseguimento di finalità di sicurezza urbana, tutela della sicurezza del lavoro e del patrimonio. In aggiunta si richiamano le finalità straordinarie nell'ambito di indirizzo del D. Lgs 51/2018, ovvero esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

Le regole di gestione delle immagini registrate attraverso i dispositivi installati sui veicoli della polizia locale seguono le stesse regole della gestione delle body-cam. L'operatore che

tratta le immagini registrate non deve avere la possibilità di modificarne il contenuto e deve essere soggetto diverso dagli operatori che hanno eseguito le riprese. Nel caso in cui il trattamento sia legato ad altre finalità questi dispositivi devono essere segnalati attraverso una opportuna informativa come descritta negli articoli successivi.

- Telecamere modulari (foto trappole). Su tutto il territorio comunale possono essere temporaneamente posizionate telecamere modulari (foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. In questo caso l'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle foto trappole. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui sopra.

Le foto trappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs. n. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette zone.

In relazione all'utilizzo e gestione delle telecamere modulari (foto trappole), trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, il Comando di Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, attraverso un ordine di servizio rivolto agli operatori di polizia locale che ne faranno uso, con specificazione dei casi in cui i medesimi possono essere attivati, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capo pattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi, anche in relazione al profilo del possibile controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi;

- Altri strumenti di videoripresa: il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In particolare, può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto - Droni - sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

In ogni caso, i dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante.

3. I segnali video di cui ai punti precedenti, saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la Sala di controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate in digitale su hard disk.

Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 5 del Regolamento Europeo sulla privacy e della Direttiva UE 2016/680 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati o distrutti.

CAPO II – SOGGETTI

Art. 7 - Titolare e Designato al trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza, si dovranno evitare aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.

Compete altresì alla Giunta Comunale la ricerca di forme di collaborazione con le Autorità di polizia specificamente preposte, tali da rendere il sistema di videosorveglianza funzionale alle finalità individuate ed allo stesso tempo evitare improprie ingerenze in settori di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.

L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano

sul presente regolamento, è demandato a determinazione del responsabile del sistema di videosorveglianza (v. art. 7.2).

La mancata osservanza degli obblighi previsti a carico del personale dell'Ente dal presente regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Il Comandante della Polizia Locale è designato ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza. La nomina è effettuata con atto del Sindaco per il quale è possibile la designazione di più soggetti in relazione alle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza; il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni. Le competenze proprie del Responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nel contratto ovvero nell'atto giuridico avente forma scritta, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidatigli. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento. Il responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza assicura il rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento, in conformità alle istruzioni ricevute in sede di designazione e, in particolare:

- a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- b) cura il rispetto degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento alle informazioni da fornire agli interessati ed alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento dei diritti riconosciuti agli interessati;
- c) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- d) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;
- e) cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- f) effettua e/o collabora con il Titolare, prima di procedere al trattamento, quando questo può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. Prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

- g) coopera, su richiesta, con il Responsabile della protezione dei dati personali e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispettivi compiti. Si assicura che il Responsabile della protezione dei dati personali sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
 - h) identifica contitolari, responsabili e sub responsabili coinvolti nella gestione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza, e sottoscrive gli accordi interni ed i contratti/appendici contrattuali per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari ed ai responsabili;
 - i) in caso di violazione dei dati personali, collabora con il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo competente informandoli senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - j) adotta ogni misura, anche organizzativa, necessaria a garantire la corretta e lecita gestione del servizio di videosorveglianza.
1. Il designato vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
 2. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al designato al trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui al successivo articolo 8.

Art. 8 - Nomina degli autorizzati

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale e, nell'ambito del sistema integrato di videosorveglianza, ove adottato, agli organi appartenenti al Comando della Stazione Carabinieri. Il designato nomina per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Gli autorizzati andranno nominati tra gli ufficiali di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Locale. Gli autorizzati andranno nominati tra gli Agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 9 - Responsabili del trattamento dei dati

1. Il designato al trattamento dei dati personali, che svolge mansioni di coordinamento nell'ambito del trattamento dei dati, è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto del Comune.

2. In questi casi, il designato dei dati trattati individua le attività che comportano i trattamenti che devono essere eseguiti da parte del responsabile esterno. Tali attività andranno inserite nel contratto ovvero altro atto giuridico con il quale il Titolare del Trattamento nomina il Responsabile esterno ai sensi degli artt. 28 e 29 GDPR.

3. Il designato è tenuto a richiedere l'attestazione dell'appaltatore circa la conformità degli impianti alle normative in materia di protezione dati (Privacy by Design).

Il designato fornirà altresì alla ditta esterna il presente Regolamento ed ogni indicazione necessaria affinché siano rispettate le norme previste dalla normativa vigente in materia, manlevando il Comune da responsabilità derivanti da eventuali inosservanze delle norme medesime.

4. Nel caso in cui il Responsabile esterno svolga anche compiti relativi all'amministrazione dei sistemi informatici, la designazione contemplerà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema, in linea alle procedure interne del Comune.

Art. 10 – Contitolari del trattamento dei dati

1. A seguito della sottoscrizione di un accordo di contitolarità sui dati personali, è consentito alle Forze dell'Ordine la connessione ai sistemi di videosorveglianza comunale. L'accordo stabilisce le modalità di accesso e le misure di sicurezza tecniche ed organizzative in grado di assicurare un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà degli interessati ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento.

2. Le parti dell'accordo di contitolarità garantiscono il rispetto della normativa sulla protezione dei dati vigilando sul trattamento che deve essere conforme alle finalità e alle misure dettate nel presente Accordo oltre che alle disposizioni di legge. Per ogni abuso od utilizzo illegittimo delle immagini risponde il singolo contitolare.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 1, l'accesso alle immagini ed informazioni raccolte dai sistemi di videosorveglianza, ad opera delle forze dell'ordine, avviene mediante richiesta rivolta al responsabile di cui all'articolo 7, il quale vi provvede senza ritardo.

4. Il responsabile di cui all'articolo 7 individua le modalità tecniche ed organizzative per

l'individuazione, l'estrazione e la comunicazione delle immagini ed informazioni raccolte in favore delle Forze dell'Ordine, assicurando la tracciabilità della richiesta, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle immagini e delle informazioni comunicate.

CAPO III – MODALITA' DI TRATTAMENTO

Art. 11 – Posizionamento ed utilizzo dei sistemi di videosorveglianza

1. Per ciascun sistema di videosorveglianza il Comune individua le finalità di trattamento che intende perseguire con il suo utilizzo ed individua le misure tecniche e organizzative adottate per garantire il rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento:

- a) al posizionamento dei sistemi di ripresa;
- b) ai casi d'uso dei sistemi di ripresa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f);
- c) alla configurazione dei sistemi di ripresa.

2. Nell'individuazione delle misure di cui al comma 1, particolare attenzione è prestata in relazione alle riprese effettuate:

- a) all'interno dei locali ed aree scoperte ove sia resa una prestazione lavorativa;
- b) in luoghi di ricreazione, svago e tempo libero;
- c) in luoghi ove si svolga attività politica o sindacale;
- d) in luoghi adibiti al culto;
- e) in ospedali, case di cura, residenze per anziani o altri soggetti svantaggiati, centri di aggregazione per anziani, minori e disabili, residenze protette, luoghi di incontro neutro e similari, centri sociali, centri di prenotazione diagnostica e visite mediche;
- f) nelle scuole di ogni ordine e grado, centri per l'infanzia, centri di formazione e similari;
- g) nelle biblioteche, sale di lettura, musei e similari;
- h) negli uffici giudiziari, istituti di detenzione e similari;
- i) nelle sedi diplomatiche;
- j) nelle sedi delle forze dell'ordine.

Art. 12 – Accesso ai sistemi di videosorveglianza

1. I sistemi sono configurati in maniera tale che i soggetti autorizzati possano accedervi con credenziali di autenticazione e prerogative di accesso differenziate, distinguendo tra coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, estrarre copia di immagini, effettuare operazioni di manutenzione,

ecc..., al fine di poter attribuire precise responsabilità circa il trattamento dei dati personali e dei metadati. In particolare, i sistemi devono assicurare che: a) ogni accesso sia documentato attraverso la registrazione automatizzata di un log di sistema, che identifichi chiaramente l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali; b) i log di cui alla lettera a) siano conservati per la durata di sei mesi; c) l'accesso ai log di cui alla lettera a) possa avvenire solo ad opera di soggetti specificamente a ciò autorizzati; d) sia consentito modificare tempestivamente i profili di autorizzazione; e) le credenziali possano essere disattivate in caso di perdita delle qualità che consentono l'accesso.

2. Periodicamente e, comunque, con frequenza almeno annuale, il responsabile di cui all'articolo 3 verifica la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione da parte degli autorizzati.

3. I commi 1 e 2 si applicano altresì in caso di accesso ai sistemi di videosorveglianza, da parte di soggetti esterni al Comune, che comporti un trattamento di dati personali, fatto salvo il rispetto delle misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema, adottate dal Garante con provvedimento del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.

4. Il brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di ripresa e il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse, è svolto dalla società di manutenzione dietro esplicita richiesta del Titolare del trattamento.

Art. 13 - Modalità di raccolta e di trattamento dei dati

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, parchi, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'unità di ricezione, registrazione ubicata nella sala server della Sede Municipale e saranno visualizzate ed eventualmente scaricate su supporto magnetico nel Comando di Polizia Locale collegato, in fibra ottica alla Sede Municipale.

Art. 14 - Conservazione e custodia delle immagini

Il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti per la videosorveglianza, è soggetto alle seguenti cautele:

1. Il trattamento dei dati deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità di cui al precedente art. 3 e l'utilizzazione avverrà esclusivamente per operazioni non incompatibili con tali scopi;
2. Il trattamento, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, avviene in modo da salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate non possono contenere dati di carattere personale.
3. Le immagini saranno conservate per un periodo non superiore 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato, sentito il RPD, come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In ogni caso le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
4. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure indicate all'art. 32 del GDPR 679/2016 e previste nel presente Regolamento.
5. La cancellazione delle immagini registrate, ad esclusione di quelle di cui ai punti precedenti, dovrà avvenire automaticamente ed in modo definitivo. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. Qualora ciò non sia possibile, la cancellazione sarà attuata dagli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile, con annotazione nel registro a firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

Art. 15 - Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di un accordo di contitolarità) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente). Si precisa che qualora fossero rilevate immagini di fatti connessi ad ipotesi di

reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su appositi supporti informatici o magnetici.

c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);

d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 22.

e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

Art. 16 - Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Ai sensi dell'art. 32, par. 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Comune di Arese terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distribuzione, perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

La sicurezza per l'accesso ai dati personali è garantita almeno attraverso le seguenti misure:

- adozione di prassi operative per la gestione delle credenziali di autenticazione al sistema di videosorveglianza, utilizzo di un sistema di autorizzazione per l'accesso agli applicativi ed ai dati di pertinenza, aderenza dei profili di accessi ai dati di cui gli operatori hanno effettiva necessità, in base al loro ruolo. In particolare, l'accesso alla centrale di controllo, con accesso al sistema di videosorveglianza, è consentito esclusivamente al Sindaco o suo delegato, al responsabile del sistema di videosorveglianza nonché ai soggetti dal medesimo designati ed autorizzati. L'accesso può avvenire anche ricorrendo a terminali mobili, debitamente configurati anche con riferimento al profilo della sicurezza della trasmissione. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata a soggetti aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. L'accesso alla centrale di controllo, senza operare sul sistema, è consentito solamente al personale facente parte del comando di Polizia Locale a tale scopo incaricato ed alle persone incaricate di servizi connessi alla gestione della sala di controllo (tecnici comunali, addetti alle pulizie, ecc.). Relativamente a tali addetti, che non sono dotati di chiave di accesso alla sala e non possono stazionarvi da soli e/o al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa, il Responsabile del sistema di videosorveglianza impartisce idonee istruzioni atte ad evitare trattamenti non autorizzati di dati da parte loro, in particolare assicurandosi che i soggetti preposti alle operazioni tecniche possano accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche.

- Il sistema è configurato in maniera tale che il Sindaco o suo delegato, il Responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza ed i soggetti dal medesimo designati ed autorizzati accedano allo stesso con credenziali di autenticazione e prerogative di accesso differenziate, distinguendo tra coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc., al fine di poter attribuire precise responsabilità circa il trattamento delle immagini. Il sistema deve assicurare che:

a) ogni accesso al sistema deve avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. I "log" di accesso, saranno conservati per la durata di anni uno.

b) le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente l'accesso al sistema;

c) sono impartite istruzioni per non lasciare incustodito e accessibile l'ambiente in cui sono visualizzabili le riprese in atto o le relative registrazioni;

d) periodicamente, e comunque almeno semestralmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;

e) l'estrapolazione delle immagini risulterà da una specifica traccia informatica.

9. La gestione tecnica del sistema di videosorveglianza è riservata ad un soggetto, interno od esterno all'ente, di comprovata esperienza e professionalità nel settore "Security" ed "Information Technology". Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, in aggiunta rispetto alle previsioni contenute nel presente articolo, occorre adottare specifiche cautele e, in particolare, i soggetti preposti alle già menzionate operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

- per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;

CAPO IV – SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 17 - Videosorveglianza in luoghi di lavoro

Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti (qualora si decida di procedere in tal senso) sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art.4 della L. 300/70 e s. m. i.(Statuto dei lavoratori). In caso di impianti e di apparecchiature di controllo che siano impiegati esclusivamente da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, si procederà alla loro installazione soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso di mancato accordo con le rappresentanze sindacali, l'Ente si avvale, nei termini di legge, dell'autorizzazione della Direzione Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro. Qualora in riferimento ad impianti di videosorveglianza già installati vi siano segnalazioni che evidenziano eventuali possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, il responsabile della struttura interessata e/o le rappresentanze sindacali unitarie ne danno comunicazione scritta al Responsabile del sistema di videosorveglianza.

Sarà cura del responsabile del sistema di videosorveglianza verificare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale. È in ogni caso vietato l'utilizzo delle immagini che, accidentalmente, dovessero essere acquisite.

Art. 18 - Accertamenti di illeciti e indagini di Organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il responsabile del

sistema di videosorveglianza (di cui all'articolo 7.2) provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi è consentita la estrazione delle registrazioni dal sistema e memorizzazione delle stesse su supporti informatici, il cui contenuto deve essere protetto da password, per la trasmissione agli Organi di Polizia e all'Autorità Giudiziaria. Ferma restando l'attività di estrazione, alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli Organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

3. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria o richieste da altri Organi di Polizia.

4. Nel caso di cui al comma precedente gli Organi di Polizia che nello svolgimento della propria attività di indagine, necessitassero di avere informazioni ad esse collegate che fossero contenute nelle riprese effettuate, dovranno avanzare formale richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del sistema di videosorveglianza. È fatto salvo quanto contenuto in specifici accordi e convenzioni.

5. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, è consentito procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito, su richiesta degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria.

Art. 19 - Sicurezza urbana e monitoraggio del traffico

Il trattamento, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico avviene in modo da salvaguardare l'anonimato, fermo restando che le immagini registrate non possono contenere dati di carattere personale.

Art. 20 - Rilevazione di violazioni al Codice della Strada

1. L'utilizzo di sistemi elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni al Codice della Strada, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, debitamente omologati ove previsto dalla legge, è consentito nella misura in cui siano raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

2. In conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010:

- a. gli impianti elettronici di rilevamento circoscriveranno la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
- b. le risultanze fotografiche o le riprese video potranno individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta);

sarà effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);

- c. le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate saranno utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto. A tal fine sarà data informazione al soggetto interessato della detenzione agli atti delle immagini (o delle riprese video) utilizzate per l'accertamento della violazione;
- d. le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- e. le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non saranno inviate d'ufficio all'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
- f. in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica sarà resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

3. In presenza di sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, si dovrà in ogni caso rispettare quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 e s. m. i.

4. Ove specifiche disposizioni di legge prevedano l'obbligo di rendere nota l'installazione di impianti elettronici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni al Codice della Strada, l'obbligo informazione di cui all'articolo 16 si intende assolto con il rispetto della prescrizione specifica.

Art. 21 - Immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici

1. Il Comune può realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale ivi compresi gli edifici scolastici, al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, nonché il personale operante e gli utenti del servizio, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

2. Gli impianti degli edifici scolastici saranno attivati in automatico negli orari di chiusura degli

istituti; sarà vietato, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. I dirigenti scolastici dovranno fornire alla Polizia Locale, entro il 30 settembre di ogni anno, i giorni e gli orari nei quali è necessario mantenere attivo l'impianto di videosorveglianza.

3. Laddove le riprese delle immagini dovessero riguardare anche le aree perimetrali esterne degli edifici, l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

4. L'installazione dei sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici garantirà in ogni caso il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

Art. 22 - Videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti

Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall'inosservanza di specifiche leggi in materia (Testo Unico Ambientale - D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) e gli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni alle Ordinanze Sindacali e alle disposizioni Regolamentari emanate con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti, il Comune si avvale del sistema di videosorveglianza comunale localizzando le telecamere in siti considerati critici e di particolare interesse, nei quali le classiche misure di controllo del territorio a cura degli organi preposti non siano sufficienti ad ottenere positivi risultati.

Art. 23. Istituti scolastici

Il sistema di videosorveglianza eventualmente attivato presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

2. Laddove la ripresa delle immagini riguardi le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art. 24 – Luoghi di culto e di sepoltura

La presenza di sistemi di videosorveglianza presso chiese o altri luoghi di culto o di ritrovo di fedeli sarà oggetto di elevate cautele, in funzione dei rischi di un utilizzo discriminatorio delle immagini raccolte e del carattere sensibile delle informazioni relative all'appartenenza ad una determinata

confessione religiosa.

Al fine di garantire il rispetto dei luoghi di sepoltura, l'installazione dell'impianto di videosorveglianza presso il cimitero comunale si pone l'obiettivo di tutelare il sito dal concreto rischio di atti vandalici.

Art. 25 – Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto.

2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
- c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.

3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento del 8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

- a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:

- a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
- b) un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Art. 26 – Videosorveglianza per la sicurezza integrata

1. Per scopi di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza comunale è effettuato dalla Polizia Locale presso la Centrale Operativa del Comando. E' effettuato, altresì, presso le sedi dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia abilitati alla interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze nonché da società partecipate o altri enti individuati dal titolare del trattamento.
2. Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo, rientrano *de plano* nella disciplina normativa dettata dal d.lgs 51/2018, come da direttiva (UE) 2016/680. Le finalità del trattamento previste sono:
 - prevenire fatti criminosi attraverso l'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare sulle aree pubbliche;
 - favorire la repressione di fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire alla polizia giudiziaria;
 - sorvegliare, in tempo reale, il flusso veicolare nelle zone del territorio che, di volta in volta, presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e/o per l'incolumità dei cittadini compresi quelli che richiedono interventi di protezione civile;
 - favorire l'azione sanzionatoria prevista dalle norme per i comportamenti illeciti, in ogni ambito della vita quotidiana, che mettano a repentaglio la sicurezza, l'incolumità e la civile convivenza dei cittadini;

- costituire nel tempo una rete integrata per il controllo del territorio tramite l'importazione dei dati delle targhe dai relativi database ministeriali a cui ogni soggetto può attingere per competenza e l'eventuale collegamento al Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT);
- tutelare la sicurezza urbana nonché favorire la sicurezza integrata di cui al D.L. n.14/2017 convertito nella legge n. 48/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

4. L'attuale assetto normativo in tema di sicurezza urbana impone al Comune di pianificare le future realizzazioni degli impianti di videosorveglianza cittadina volti a tale finalità, in un quadro di integrazione e sinergia con le Forze dell'Ordine.

5. Il Comune condivide con le Forze dell'ordine i progetti di installazione di sistemi di videosorveglianza anche per evitare una ingiustificata proliferazione di tali apparati, oltre che per assicurare la necessaria interoperabilità tra i sistemi dei diversi attori del territorio coinvolti.

CAPO V - GESTIONE DELL'INFORMATIVA

Art. 27 - Informativa ai cittadini

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del GDPR il Comune di Arese si obbliga ad affiggere adeguata segnaletica, in tutti i luoghi nei quali sono e saranno installate le telecamere, tenuto conto del loro numero, delle modalità di ripresa e della vastità dell'area sorvegliata. Il Responsabile designato si occuperà di verificare il contenuto dell'informativa minima e di controllare periodicamente l'affissione della segnaletica.

2. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

3. I predetti avvisi, le cui caratteristiche sono in linea con il modello semplificato di informativa “minima” di primo livello indicato dalle linee guida 3/2019 allegato 1) al presente Regolamento, segnalano all'utenza mediante formule sintetiche, chiare e senza ambiguità, l'accesso ad una zona video sorvegliata. L'informativa di primo livello deve essere integrata con una specifica informativa di secondo di livello.

Il secondo livello contiene le informazioni obbligatorie di dettaglio meno rilevanti rispetto al primo impatto (es. informazioni se vi è un trasferimento di dati extra UE, i soggetti a cui sono comunicate le immagini, se vi è una diffusione dei dati).

I due livelli sono tra di loro collegati in quanto viene previsto che nel primo livello (il cartello) sia

indicato all'interessato come trovare e consultare l'informativa nel dettaglio.

Il segnale di avvertimento di primo livello previsto dalle Linee guida deve indicare le informazioni più rilevanti sul trattamento, quali:

- l'identità del titolare del trattamento, del suo rappresentante (art. 27 GDPR);
- ove previsto i dati di contatto del DPO;
- le finalità del trattamento;
- il riferimento ai diritti sui dati;
- il richiamo e riferimento alla seconda informativa, in particolare come e dove reperirla (preferenza alle fonti digitali, QRcode, o un link web che indirizza ad una informativa online ecc.);
- Il tempo di conservazione delle immagini;

Il segnale di avvertimento deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

Il responsabile della videosorveglianza cura la manutenzione dei supporti segnaletici contenenti l'informativa semplificata e, con il supporto dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'affissione e la sostituzione dei cartelli.

Art. 28 - Informativa Dash Cam

Il Comune, prima dell'inizio dei trattamenti, deve fornire ai cittadini un'informativa e predisporre misure al fine di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa sulla privacy.

Nel caso di dispositivi di ripresa montati sui veicoli del comando unificato di polizia locale, gli stessi devono essere segnalati attraverso cartelli informativi ben visibili disposti sui mezzi.

Art. 29 - Informativa Body Cam

Il Comune, prima dell'inizio dei trattamenti, deve fornire ai cittadini un'informativa e predisporre misure al fine di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa sulla privacy.

Nel caso in cui l'agente di Polizia locale disponga di una body cam è necessario disporre di adeguati strumenti di comunicazione per avvisare i cittadini, con linguaggio semplice e sintetico, della presenza del sistema di ripresa. e le sue caratteristiche, specificando anche che una spia accesa sul dispositivo indossabile indica che la funzionalità di videoripresa è attiva.

Art. 30 - Informativa Telecamere Mobili

Nel caso di utilizzo di telecamere mobili che vengono posizionate in diversi contesti al fine di rilevare infrazione dei regolamenti comunali o identificare violazioni amministrative inerenti anche all'abbandono di rifiuti, la loro posizione deve essere opportunamente segnalata attraverso cartelli informativi, salvo si tratti di un'indagine di P.G. finalizzata all'accertamento di reati.

CAPO V – ESERCIZIO DEI DIRITTI

Art. 31 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha diritto di:

- ottenere conferma circa l'esistenza di trattamenti di dati/immagini che possano riguardarlo, ai sensi dell'art. 15 del GDPR, e in tal caso ottenere informazioni relative alla finalità e alle modalità del trattamento, ai destinatari e al periodo di conservazione;
- ottenere, ove possibile, l'accesso ai dati trattati, considerando i tempi di conservazione previsti all'art. 15;
- essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del DPO;

Non è concretamente esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica e il diritto alla portabilità dei dati.

I diritti di limitazione e opposizione sono riconosciuti laddove esercitabili.

Per esercitare i diritti sui dati, l'interessato (cittadino, dipendente o collaboratore) deve inviare specifica istanza al Titolare, al Comune di Arese e p.c, al RPD ai seguenti indirizzi; protocollo@comune.arese.mi.it, protocollo@cert.comune.arese.mi.it, rpd@comune.arese.mi.it.

La modulistica per l'esercizio dei diritti degli interessati è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente con apposita pagina dedicata.

2. Nel caso di richieste eccessive o manifestamente infondate da parte dell'interessato il titolare del trattamento può:

- esigere un contributo ragionevole ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), GDPR;
- oppure rifiutare di dare seguito alla richiesta (articolo 12, paragrafo 5, lettera b), GDPR).

Il Titolare deve essere in grado di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di altre persone al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato e allegare la propria carta di identità o altro documento.

Il designato del trattamento con il supporto del RPD accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente entro 30 giorni dalla data della richiesta. In caso positivo,

verrà indicato il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti; nel caso in cui non sia possibile separare i dati personali del richiedente da quelli di soggetti terzi, il responsabile del sistema di videosorveglianza (o suo delegato) avvisa prontamente il richiedente della possibilità di richiedere la conservazione delle riprese anche oltre il termine previsto al fine di consentirne l'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine. La richiesta dell'interessato deve comunque pervenire al Comune prima dello scadere del termine di conservazione predetto.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 101/2018.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può inoltre farsi assistere da persona di fiducia.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 32 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, GDPR ed alle disposizioni attuative.

Art. 33 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 GDPR.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento sono esonerati dalla responsabilità se dimostrano che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui

all'articolo 79, paragrafo 2, GDPR.

CAPO VI - DPIA E NOTIFICA

Art. 34 Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La valutazione di impatto è richiesta nei casi previsti dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679, dalle linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei dati personali (ex Gruppo di lavoro art. 29) e dai provvedimenti dell'Autorità Garante. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati dovrà illustrare la necessità, la proporzionalità del trattamento nonché i rischi conseguenti, allo scopo di individuare le misure più idonee per minimizzarli. Il Direttore della struttura che richiede l'installazione di un nuovo impianto procede ad effettuare la valutazione di impatto, con il necessario supporto di specifiche professionalità.

Art. 35 Procedura di Data Breach

Nel caso di violazione di dati, perdita, distruzione, alterazione delle immagini o di incidente informatico relativo agli impianti di videosorveglianza con impatto sui dati, occorre attivare la procedura di data breach entro 72 ore dall'avvenuto accertamento della violazione con conseguente attivazione della procedura di data breach approvata.

Art. 36 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD), al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D. Lgs. 10 settembre 2018 n. 101 e al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010)

Art. 37 - Disposizioni attuative

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari

delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 38 - Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente regolamento approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 59 del 29.07.2021 pubblicato in data 02.08.2021 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo on-line della delibera, ai sensi dell'art. 8 comma 4° del vigente Statuto Comunale.

Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire e le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali, saranno immediatamente recepite.

Art. 39 - Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Arese, nella Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Disposizioni Generali/Atti Generali/Atti Amministrativi Generali/Regolamenti del Comune di Arese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e trasmessa ai Responsabili d'Area dell'Ente e al Comando di Polizia Locale.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

.....